



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006  
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

### AMBITO: PAUR – CONFERENZA DI SERVIZI

**TAR Puglia, sez. II, 13 marzo 2026, n. 304: il procedimento di PAUR “impone” l’esame contestuale dei diversi punti di vista esteso alla “qualità” delle valutazioni effettuate in conferenza – l’esame contestuale ha l’obiettivo di perseguire la risoluzione dei possibili conflitti interni, derivanti anche dal possibile attrito tra diversi interessi pubblici antagonisti**

Il TAR Puglia accoglie il ricorso promosso dal proponente di un impianto di produzione di energia da FER (eolico, nel caso concreto), destinatario di un diniego di PAUR con giudizio favorevole di VIA.

La conferenza di servizi si era pronunciata nel senso della “impossibilità di rilasciare il PAUR” sulla scorta del parere negativo della sezione regionale tutela del paesaggio e del MIC; in ragione di tali pareri negativi, la sezione regionale energia aveva ritenuto improcedibile l’istanza di PAUR ed aveva espresso, a sua volta, parere negativo.

Solo a distanza di 4 mesi dalla determinazione della conferenza di servizi, era intervenuto il giudizio di VIA favorevole; la sezione regionale autorizzazioni ambientali aveva, comunque, concluso con il rigetto dell’istanza di PAUR dopo l’acquisizione della VIA positiva.

Il TAR accoglie la tesi del ricorrente per la “*violazione del modello decisorio della conferenza di servizi*”: “*la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, avvenuta circa 4 mesi prima del provvedimento di VIA, dimostra ex se l’assenza di alcuna ponderazione e bilanciamento in ordine alla valutazione di impatto ambientale, atteso che*



*quest'ultima non era stata ancora formalmente resa (né in senso positivo, né in senso negativo). In disparte, infatti, il “parere” (favorevole al progetto) del Comitato VIA regionale (di cui si dà atto nei relativi verbali di conferenza), il Servizio VIA/Vinca della Regione Puglia, quale “autorità competente per il rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale”, al momento della conclusione della conferenza di servizi, non aveva ancora emesso una valutazione finale al riguardo, così come risulta anche dalla stessa determinazione conclusiva del 29.5.2024 ove si legge che il citato Servizio “a verbale di Conferenza dei Servizi ha dichiarato di poter rilasciare un giudizio favorevole di compatibilità ambientale”.*

Il TAR condanna la mancata valutazione del provvedimento favorevole di VIA sottolineando la centralità della “valutazione contestuale” nell’ambito della conferenza di servizi, delineata dal Legislatore per sciogliere la contrapposizione tra interessi privati ed interessi pubblici, ma anche la possibile contrapposizione tra interessi pubblici tra loro confliggenti: *“deve ricordarsi che la disciplina della conferenza di servizi è l’elemento caratterizzante del procedimento unico ambientale e che, seguendo i principi enucleati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 9/2019 e n. 53/2021, tale modulo «impone» l’esame contestuale dei diversi punti di vista, esame che investe anche la «qualità» delle valutazioni effettuate in conferenza. Dunque, l’elemento qualificante della disciplina recata dall’art. 27-bis del TUA è rappresentato dalla circostanza che l’autorità competente in materia di VIA ha oggi il potere di assumere la determinazione finale e quindi anche quello di risolvere i conflitti interni alla conferenza, superando gli eventuali dissensi anche delle Amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili, dovendo comunque assumersi la determinazione finale sulla base (ossia tenendo conto) del provvedimento di VIA (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1831/2025).”*

Il TAR ricorda, infatti, i principi fondamentali della disciplina della conferenza di servizi: *“la semplificazione dell’azione amministrativa, mediante la concentrazione in unica sede delle valutazioni e della ponderazione di tutti gli interessi rilevanti in relazione a un determinato progetto; l’assenza di ogni forma di “potere di veto” da parte delle amministrazioni partecipanti, mediante la tecnica decisionale delle posizioni prevalenti, in forza della quale l’autorità procedente effettua una ponderazione di tutte le posizioni*



*esprese dai soggetti competenti all'esito della conclusione della fase conferenziale, senza poter assegnare a nessuna di esse carattere vincolante rispetto all'adozione del provvedimento finale; l'obbligo per le Amministrazioni partecipanti di esprimere un parere puntualmente motivato che deve indicare le modifiche progettuali necessarie al rilascio dell'assenso, con la precisazione che la violazione di tale obbligo comporta che il parere negativo eventualmente rilasciato deve intendersi quale atto di assenso".*

*Da ciò l'obbligo dell'Amministrazione procedente di procedere "all'esame contestuale dei diversi punti di vista al fine di perseguire anche la risoluzione dei possibili conflitti interni alla conferenza e originati non solo dalla contrapposizione tra interesse privato e interesse pubblico ma anche dal possibile attrito tra diversi interessi pubblici antagonisti. IN mancanza di tale opportuna ponderazione, l'autorità procedente che si limiti ad un'attività meramente notarile, senza effettuare una valutazione di sintesi delle ragioni e delle posizioni emerse, incorre senz'altro in un deficit istruttorio, nel corso del procedimento, e motivazionale in sede di determinazione finale".*

[Consulta la sentenza](#)